



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 24-04-2024

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO TARI

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 14:30 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesca Stella.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea	P	Buttitta Rosaria	P
Paggetti Monica	A	Calossi Enrico	P
Chiti Ilaria	P	Di Giacinto Massimo	P
Pistolesi Mara	P	Lynn Charlie	A
Manni Giacomo	A	Azzi Roberto	A
Stella Francesca	P	Pizzichi Daniele	A
Balloni Giovanni	P	Baietti Danilo	P
Buccianti Marco	A	Marrini Sandro	P
Matteucci Mario	P		

Partecipa il VICE SEGRETARIO, Dott.ssa GEMMA MAURI incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.52 del D.Lgs. n.446/97 in materia di potestà regolamentare dei comuni il quale afferma che "le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazioni, adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni delle leggi vigenti".

Richiamato l'art. 1 comma 738 della Legge 27.12.2019 n. 160 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2019 che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale – IUC – di cui all'art.1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Richiamato l'art.1 comma 660 della Legge n.147/2013 in materia di riduzioni/esenzioni della Tassa Rifiuti – TARI il quale afferma che: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'[articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*

Richiamato l'art.25 del Regolamento TARI, modificato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 19.04.2023, in materia di riduzione di utenze non domestiche in materia di riduzioni della tariffa fissa e variabile.

Richiamata la nota dell'amministrazione dell'11.08.2023 inviata alle associazioni di categoria con prot.pec 33800 in materia di "TARI - mercato settimanale" con la quale si afferma la soggettività passiva TARI per gli occupanti titolari di autorizzazione ma anche la necessità di stabilire una congrua imposizione della tassa sui rifiuti per tale categoria nel rispetto del principio "chi inquina paga".

Considerato che il mercato settimanale, se pur a carattere ricorrente e permanente in quanto svolto durante l'intero arco dell'anno, presenta una produzione limitata del rifiuto urbano da parte dell'utente/occupante riconducibile alle effettive giornate di svolgimento dell'attività.

Preso atto che la zona dell'area mercato non è dotata di cassonetti dedicati al conferimento del rifiuto da parte degli occupanti titolari di autorizzazione e che il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti deve effettuare una specifica ed accurata pulizia dell'area, svolgendo in tal senso anche un servizio a tutti i cittadini che successivamente fruiscono dell'area per le giornate non dedicate al mercato.

Ritenuto opportuno per i motivi sopra esposti introdurre una modifica all'art.25 del Regolamento TARI sopra richiamato introducendo il comma 4 in materia di riduzione per le utenze non domestiche del mercato settimanale come riportato nell'allegato 1 della presente deliberazione.

Preso atto che, anche a seguito dei fondi PNRR, il Comune di Follonica ha intrapreso una serie di iniziative di sviluppo e riqualificazione del territorio comunale mediante programmazione di opere pubbliche che possono interessare anche interi quartieri.

Considerato che le utenze non domestiche, ubicate nelle zone circoscritte ed interessate dai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, possono essere soggette a disagi con ripercussioni economiche rilevanti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, preclusione all'accesso alle vie, divieto di transito e parcheggio, disagio per i lavori, minore attrattività nei confronti delle attività e/o esercizi commerciali da parte dei cittadini che, per un periodo prolungato nel tempo, usufruiscono con difficoltà dei servizi degli esercizi e/o attività ivi ubicate.

Rilevata la necessità per i motivi sopra indicati suddividere le agevolazioni tra utenze domestiche di cui all'art.29 del Regolamento TARI e utenze non domestiche mediante l'inserimento dell'art.29 bis "Agevolazioni utenze non domestiche", adeguandolo alla necessità sopra rilevata così come riportato nell'allegato 1 della presente deliberazione.

Visto l'art.3 comma 5- quinquies del D.L. n.228 del 30.10.2021 convertito in Legge n.15 del 25.02.2022, a decorrere dall'anno 2022 in deroga all'art.1 comma 683 della Legge n.147/2013, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Considerato dunque necessario aggiornare il vigente Regolamento TARI in ragione delle motivazioni sopra richiamate.

Visto le modifiche al Regolamento comunale disciplinante la tassa sui rifiuti – TARI – nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso – allegato 1.

Richiamato l'art.1 comma 767 della L. n.160/2019 la quale dispone che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente i Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Considerato che l'Ufficio Tributi ha proposto un emendamento alla fine dell'undicesimo capoverso dell'art.9 con l'inserimento della seguente integrazione:

"Si rende necessario altresì modificare parzialmente il comma 2 punto 3 dell'art.29 "Agevolazioni utenze domestiche" al fine di puntualizzare l'anno di validità dell'ISEE di riferimento per non indurre in errore il contribuente, come da modifiche riportate nell'allegato B

Visto il D.lgs. n.267/2000.

Vito il Regolamento di contabilità dell'Ente.

Visto il parere del collegio dei revisori allegato al presente atto.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 inseriti nel presente atto.

Si procede alla votazione dell'emendamento sopra riportato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
11	11	11 (unanimità)	0	0

DELIBERA

Di APPROVARE l'emendamento proposto dagli uffici competenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione sull'atto emendato:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
11	11	11 (unanimità)	0	0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le modiche al Regolamento comunale tenendo conto di quanto indicato nella l.147/2013 art.1 comma 660 in materia ulteriori riduzioni così come riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione.
3. Di dare atto che l'approvazione del presente Regolamento sostituisce e modifica il vigente Regolamento taxa rifiuti – TARI n.19 del 19.04.2023 come da allegato 1.
4. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di taxa rifiuti.
5. Di dare atto che le suddette modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per la taxa rifiuti – TARI – producono i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024.
6. Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento al Ministero dell'economia e finanze per la pubblicazione mediante inserimento telematico sul Portale del federalismo fiscale entro i termini e nelle modalità previste dalla L.n.160/2019 – art.1 comma 767.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2** si esprime parere:
Favorevole

Data, 17-04-2024

IL DIRIGENTE
Paolo Marelli

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 17-04-2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Marelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesca Stella

IL VICE SEGRETARIO
Gemma Mauri